

a cura di **Alessandro Kiniger**, *B&P Avvocati***RB****Procedimento di bonifica attivato spontaneamente**TAR Lombardia – Brescia, sez. I, 27 giugno 2014, n. 737, Pres. De Zotti, Est. Gambato Spisani**Interventi di messa in sicurezza e bonifica – Proprietario non responsabile – Art. 245, D.Lgs. n. 152/2006 – Volontaria iniziativa degli interessati non responsabili – Poteri autoritativi – Insussistenza – Natura non provvedimentale – Diritto di non proseguire il procedimento**

Ai sensi dell'art. 245, D.Lgs. n. 152/2006, le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale «*possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili*». La procedura indicata, proprio perché fondata sulla volontaria iniziativa del proprietario dell'area inquinata, prosegue solo fino a quando permanga l'adesione dell'interessato, sicché, qualora sopravvenga l'indisponibilità del proprietario, la procedura si arresta e l'amministrazione non dispone di poteri autoritativi diretti a imporre misure correlate all'attuazione di interventi programmati ai sensi del citato art. 245.

NOTA

Con la pronuncia in commento il TAR Lombardia – Brescia è intervenuto in tema di obblighi e facoltà del proprietario di un sito non responsabile della contaminazione. Rispetto ai precedenti sul tema, la novità introdotta riguarda: 1) l'affermata possibilità per il proprietario incolpevole, che abbia aperto spontaneamente il procedimento ex art. 245, D.Lgs. n. 152/2006, di non proseguirlo oltre e 2) la connessa impossibilità per l'autorità competente di obbligarlo alla prosecuzione.

La fattispecie oggetto della pronuncia concerne un ricorso con il quale la società proprietaria

di un'area ha impugnato il verbale di un tavolo tecnico comunale che le imponeva «vincolanti ed onerose prescrizioni, la cui eventuale violazione potrebbe essere fonte di responsabilità»; dal punto di vista fattuale, la ricorrente aveva aperto il procedimento di bonifica ex art. 245 del D.Lgs. n. 152/2006, in qualità di proprietario non responsabile. Tanto è bastato al TAR, per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Il Giudice amministrativo ha, infatti, affermato che la procedura ex art. 245 «proprio perché fondata sulla volontaria iniziativa del proprietario dell'area inquinata, prosegue solo fino a quando permanga l'adesione dell'interessato»; da ciò consegue che, «qualora sopravvenga, come nel caso di specie, l'indisponibilità del proprietario, la procedura si arresta e l'amministrazione non dispone di poteri autoritativi diretti ad imporre misure correlate all'attuazione di interventi programmati ai sensi dell'art. 245 del d.l.vo 2006 n. 152».

Il TAR ha, inoltre, ricordato che, conformemente al principio comunitario del «chi inquina paga», la normativa ambientale nazionale individua, dal punto di vista soggettivo, quale fonte dell'obbligo di provvedere alle attività di risanamento di un'area, la «responsabilità dell'autore dell'inquinamento, a titolo di dolo o di colpa». L'obbligo di bonificare o di mettere in sicurezza un sito non può, pertanto, gravare sul proprietario incolpevole. Dalla mancanza di un obbligo di provvedere consegue che la PA non può imporre al proprietario incolpevole alcuna attività di risanamento. A carico del proprietario non responsabile grava solo la facoltà di eseguire gli interventi di risanamento, «al fine di evitare l'espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale per le spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale, assistite da privilegio speciale immobiliare ex art. 253 del d.l.vo n. 152/2006». A livello procedimentale, a detta del TAR questa situazione determina che «le misure contenute nel verbale impugnato abbiano base esclusivamente volontaria, sicché non sono coercibili dall'amministrazione». L'atto impugnato non ha, quindi, natura provvedimentale ed è privo di forza autoritativa; non potendo lo

stesso «ledere in modo concreto ed attuale la sfera giuridica della ricorrente» il TAR ha affermato la carenza di interesse al ricorso e la conseguente inammissibilità dello stesso.

RB Discariche: garanzie finanziarie obbligatorie per il gestore

www. Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2014, n. 5758, Pres. Poli, Est. Tarantino

Discariche – Artt. 14 e 17, D.Lgs. n. 36/2003 – Garanzie finanziarie – Finalità – Termine minimo

Ai sensi degli artt. 14 e 17, D.Lgs. n. 36/2003, le garanzie finanziarie che devono essere prestate dal gestore della discarica hanno il fine di assicurare l'attivazione, la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, e la gestione successiva alla chiusura della discarica. Per ottenere il raggiungimento dei suddetti risultati le garanzie devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica, rappresentando quello di almeno due anni, previsto dalla lettera a), del comma 3, del citato art. 14, termine minimo.

NOTA

Il Consiglio di Stato ha confermato una sentenza del TAR Lazio in tema di congruità delle garanzie finanziarie. Il provvedimento impugnato sollecitava il gestore rispetto all'aggiornamento di tutte le polizze fideiussorie relative ai lotti esauriti, ma non ancora chiusi.

Per decidere la causa, il Giudice ha verificato portata applicativa e ratio degli artt. 14 e 17, D.Lgs. n. 36/2003: le garanzie finanziarie che il gestore è chiamato a prestare sono finalizzate ad assicurare la realizzazione degli obiettivi connessi alla gestione e post-gestione della discarica. In particolare, a detta del Collegio, dall'esame coordinato della disciplina norma-

tiva, risulta che le garanzie assicurano «l'attivazione, la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, e la gestione successiva alla chiusura della discarica». Ne deriva che per assicurare il risultato perseguito dal legislatore, le garanzie devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica. Nell'interpretare il disposto dell'art. 14, il Giudice di Palazzo Spada ha poi chiarito che il termine di almeno due anni previsto al comma 3, lettera a) (relativo alla garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura), rappresenta solo il termine minimo; la norma specifica, infatti, che questo termine ben può essere aumentato dall'autorità competente qualora ritenga sussistano rischi per l'ambiente. Nel rigettare anche il secondo motivo di ricorso, il Consiglio di Stato ha, infine, specificato che, nel caso di specie, il gestore ben avrebbe potuto recuperare i costi di gestione derivanti dall'adeguamento delle garanzie finanziarie, chiedendo all'autorità competente l'adeguamento della tariffa di conferimento.

RB Conferimento di rifiuti e onere di diligenza

www. TAR Lombardia - Brescia, sez. I, 25 novembre 2014, n. 1294, Pres. De Zotti, Est. Gambato Spisani

Gestori ambientali – Conferimento di rifiuti ad un soggetto autorizzato – Onere di diligenza – Controllo documentale – Falso grossolano – Verifica possesso di tutte le autorizzazioni

Il principio di buona fede è pacificamente applicabile all'interpretazione degli atti amministrativi. Da ciò deriva la necessità di tener conto della figura giuridica del gestore ambientale quale risulta dalle norme: da un lato, egli è un imprenditore, che ha interesse a svolgere la propria attività con celerità e sicurezza; dall'altro lato, è un imprenditore del settore, come tale tenuto a conoscere la relativa disciplina, anche se non con il grado di approfondimento